



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Servizi Associati
Polizia municipale

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 327 / 2015

OGGETTO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE.

IL RESPONSABILE SETTORE

- Visto l'art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, nr. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1, della L. 12/07/2011, nr. 106, che ha introdotto nuove modalità circa i controlli amministrativi esercitati in forma d'accesso ad attività imprenditoriali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;
- Premesso che per esplicita disposizione contenuta nell'art. 7 del D.L. n.70/2011 sono esclusi dalla programmazione dei controlli di cui sopra i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza;
- Tenuto conto di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, gli accessi (quindi i controlli in loco) dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento;
- Dato atto che, sempre in base al citato art. 7 del D.L. n.70/2011, il coordinamento degli accessi è affidato al Comune e che la programmazione dei controlli e il coordinamento degli accessi non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
- Visto l'art. 14 c.5 del D.L. n.5 del 09.02.2012, convertito in Legge n.35 del 04.04.2012, che prevede che "...gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata";
- Dato atto che i principi di cui al c.4 a cui si devono ispirare i controlli sono:
 - a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

- b)** eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c)** coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d)** collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e)** informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del D.Lgs. n.82/2005, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f)** razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA);

- Premesso che l'art. 14 c.5 del D.L. n.5/2012 prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2012 fossero adottate apposite Linee guida mediante Intesa in sede di Conferenza unificata e che tale Intesa è stata conseguita in data 24.01.2013 dagli enti e organi competenti;

- Rilevato che in data 19.02.2013 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, c.5, del decreto legge n.5 del 2012, approvate in sede di Conferenza unificata il 24.01.2013, con le quali sono stati stabiliti sei principi finalizzati a ridurre al massimo la possibile turbativa dei controlli all'esercizio delle attività delle imprese, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione degli sprechi nell'attività amministrativa stabilendo i seguenti principi: chiarezza della regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e del coordinamento;

- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 che all'art.25 stabilisce che " Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it, l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento";

- Premesso che il Comando di Polizia Municipale, per svolgere il compito istituzionale assegnatogli dall'art.14 della legge regionale n.24/2003 di tutela del consumatore, effettua controlli mediante accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati:

- a)** accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, "scia" e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa;
- b)** accessi richiesti da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- c)** accessi di iniziativa del Comando di Polizia Municipale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori;

- Premesso che il presente provvedimento, relativo agli interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale di Riolo Terme, si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, come tale suscettibile delle modificazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione Comunale;

- Ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato sopra, che richiama espressamente l'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 Maggio 2003, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività

economica ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

- Ritenuto che al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale;

- Vista la L.R. nr.24/03 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

- Visto il D.L. nr. 70/2011, convertito con modificazioni in L. nr. 106/11;

- Visto il D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni in L. nr. 214/11;

- Visto il D.L. nr. 5/2012, convertito in L. nr.35/2012;

- Visto il D.Lgs. nr. 267 del 2000;

- Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

– Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

di individuare i seguenti **criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo** effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali ed i luoghi ove operano le imprese da parte del Corpo di Polizia Municipale di Riolo Terme, in applicazione dell'art. 7 D.L. 13/05/11, nr. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1, L. 12/07/11, nr. 106, e come modificato dall'art. 11, c.7, D.L. 6/12/2011, nr.201, convertito in Legge 22/12/11, nr.214 e in applicazione dell'art. 14 D.L. 9/02/2012, nr.5, convertito in Legge 4/04/2012, nr.35:

1) si intende per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nella presente determinazione, quella esercitata:

a) - d'ufficio sulle imprese che presentano una pratica di inizio, modifica, cessazione della propria attività,

b) - d'ufficio sulle imprese esistenti,

c) - su impulso di parte,

deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e, a solo titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di: commercio ed attività produttive, ivi ricomprese le attività di vendita degli artigiani e degli imprenditori agricoli, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la verifica sulla sussistenza delle condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. n.564 del 1992, attività artigianali di servizio alla persona, attività di pubblico spettacolo, attività di somministrazione ai soci dei circoli privati, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, attività riconducibili alla disciplina della polizia urbana ed amministrativa, tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi, peso netto, vendite straordinarie, ed al contrasto delle forme di commercio irregolari, sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui alla presente determinazione, l'attività di ispezione strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi, comunque, inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa;

2) la disciplina della programmazione delle attività di controllo sulle imprese si applica agli accessi ispettivi effettuati presso la sede legale od amministrativa od operativa delle imprese; pertanto sono sempre consentiti i controlli amministrativi in forma d'accesso da effettuare in luoghi esterni (in aree pubbliche) e diversi dai locali di esercizio dell'attività di impresa. Per

quanto non disciplinato dalla presente, si applica la normativa generale contemplata, in materia di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, dall'articolo 13, comma 1, della Legge n. 689/1981;

3) i controlli sono effettuati nelle seguenti ipotesi:

a) controlli su un campione del 10% dei procedimenti amministrativi attivati per inizio, modificazione e cessazione dell'attività di impresa, registrati al protocollo generale del Comune e dell'URF; il campione viene estrapolato dalla lista degli atti registrati **con il criterio di 1 ogni 30** dal responsabile del Suap dell'URF competente sul procedimento e deve essere inviato mensilmente dal Responsabile del Suap al Comando di Polizia Municipale di Riolo Terme, tenuto conto della scadenza dei termini del singolo procedimento amministrativo e, comunque, prima del termine mensile che precede quello di programmazione, unitamente agli atti del procedimento per cui è richiesta la verifica. Le richieste per i controlli inviate mensilmente dal Responsabile del Suap dell'URF in ordine al procedimento oggetto di controllo alla Polizia Municipale di Riolo Terme vengono inserite dalla Polizia Municipale a cui compete la programmazione nell'elenco mensile delle imprese da controllare nel mese successivo, salvo particolari urgenze o slittamenti adeguatamente motivati;

b) gli accessi di iniziativa della Polizia Municipale sulle attività già esistenti nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini ed in particolare dei consumatori, si attestano nei limiti da 1 a 5 ogni 3 mesi;

c) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, **sono effettuati di norma se presentate al Comune in forma scritta (compresa la posta elettronica)**, sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.; gli esposti saranno trasmessi dal responsabile dell'ufficio che ha ricevuto l'esposto al Comando PM a cui compete la gestione della programmazione mensile dei controlli, salvo richieste che possono avere priorità se inerenti attività soggette ad un termine e in tale ultima ipotesi la richiesta di verifica può essere fatta anche verbalmente e direttamente all'agente accertatore;

4) dalla programmazione sono esclusi gli accessi:

- **finalizzati alla repressione dei reati e per motivi straordinari di giustizia.** A titolo esemplificativo sono tali i controlli per i reati previsti dal codice penale e/o da leggi speciali connessi con attività commerciali o per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria;

- **finalizzati alla tutela della salute, alla tutela della salute dei non fumatori, all'etichettatura dei prodotti;**

- **finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;**

- **alla tutela dell'igiene pubblica**, compresi i controlli relativi alla disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari;

- **finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;**

- **in tutti i locali e i luoghi autorizzati anche con licenza di polizia rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S., secondo le competenze assegnate ai Comuni dall'art.19 del D.P.R. n.616/1977 e dal D.Lgs. n.112/1998;**

- **in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. n.564/1992;**

- **in tutti i locali e i luoghi autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche** per il controllo della normativa vigente in materia;

- **per affrontare casi straordinari di emergenza;** a titolo esemplificativo sono tali i controlli effettuati in caso di allertamento di protezione civile;

- da effettuare **per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità ed urgenza.**

A titolo esemplificativo sono tali i controlli in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della L. 689/81, ed, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;

- **su segnalazioni specifiche di cittadini identificati**, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli artt. 13 e sgg. Legge n.689/1981, **da cui emerge la sussistenza di indilazionabili ragioni operative** volte a garantire l'effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;

- **richiesti dagli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa** ed inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell'ente;

- **per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività**, giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;

- **per i controlli decisi dal Dirigente del Servizio Polizia Municipale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;**

5) di riservarsi, in questa fase sperimentale di avvio della durata di un anno dalla data di adozione del presente atto, di coinvolgere in una azione di coordinamento all'interno della programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (AUSL e ARPA), come disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), e le altre forze di polizia, qualora tali enti e organi di vigilanza intendano effettuare controlli ed accessi in modo congiunto.

6) di indicare quale responsabile per l'attuazione dei controlli il preposto al Nucleo Vigilanza e Commercio, Tutela del Consumatore, OSP;

7) il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

8) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.33;

9) di trasmettere altresì la presente determinazione per gli adempimenti di competenza:

- Al Servizio Suap dell'URF
- Al Commissariato Polizia di Stato - Faenza
- Alla Compagnia Carabinieri - Faenza
- Alla Tenenza Guardia di Finanza - Faenza
- Ausl Unità Operativa – Faenza
- Arpa – Sede di Faenza
- Alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

La presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del responsabile del settore.

Lì, 04/12/2015

IL RESPONSABILE SETTORE
BENINI IVO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)